

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5982

## PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 6 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 1899)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**GUBETTI, CIRAMI, CENTARO, CALDEROLI, BUCCIERO, SALZANO, SAMBIN, MALAN, EUFEMI, PERUZZOTTI, PALOMBO, CANTONI, PESSINA, CALLEGARO, BRIGNONE, VALDITARA, MANFREDI, ZORZOLI, COMPAGNA, TIRELLI, SALERNO, CARRARA, MAFFIOLI, MINARDO, NESSA, MUGNAI, D'AMBROSIO, MELELEO, CONSOLO, D'IPPOLITO, FIRRARELLO, IERVOLINO, ULIVI, CRINÒ, BASILE, RIZZI, DE CORATO, TREMATERRA, BOSchetto, ARCHIUTTI, TATÒ, TUNIS, MARANO, TREDESE, MASSUCCO, GUBERT, PASINATO, MAINARDI, MEDURI, CICCANTI, GIRFATTI, SCARABOSIO, KAPPLER, PICCIONI, FASOLINO, SEMERARO, SALINI, DE RIGO, MAGNALBÒ, ASCIUTTI, GUASTI, CASTAGNETTI, BETTAMIO, COSTA, FAVARO, BIANCONI, CHIRILLI, SCOTTI, COMINCIOLI, MANUNZA, FEDERICI, CORRADO, GUZZANTI, ZICCONI, PASTORE, CONTESTABILE, NOCCO, GENTILE, IZZO, MORRA, BOREA**

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia  
di diritto all'autotutela in un privato domicilio

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 7 luglio 2005*

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Diritto all'autotutela  
in un privato domicilio).*

1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

